

Avv. Lucia Turin

Via Cesare Lombroso n. 42

25128 – Brescia

e-mail: turin.lucia@gmail.com

PEC: lucia.turin@brescia.pecavvocati.it

tel.: 333.3213724

ILL.^{MO} TRIBUNALE DI BRESCIA

- Sezione fallimentare -

Ricorso ex art. 14ter e ss. Legge 27 gennaio 2012, n. 3

DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Procedura prot. 19-OCC/19

O.C.C. nominato: Avv. Nicholas Biagioni

Nell'interesse del:

Sig. Carlo Pirola (C.F. PRL CRL 52E17 B157G), nato a Brescia (BS) il 17.5.1952 e residente in Brescia (BS), alla via Ottavio Boroni n. 13, rappresentato e difeso nella presente procedura per procura depositata unitamente alla presente domanda di liquidazione del patrimonio dall'Avv. Lucia Turin del Foro di Brescia (C.F. TRN LCU 90E50 B157Q) e presso lo Studio della stessa elettivamente domiciliato in Brescia, alla via Cesare Lombroso n. 42, la quale dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni al seguente indirizzo PEC: *lucia.turin@brescia.pecavvocati.it*



Premesso che

- il Ricorrente si trova nelle condizioni previste dalla Legge 27.01.2012, n. 3, così come modificata dal Decreto-legge n. 179 del 18.01.2012, per poter presentare al Tribunale competente una domanda di liquidazione del patrimonio, ricorrendone i presupposti *ex lege* e non ricorrendo cause ostative;
- in capo al Ricorrente sussiste un'incapacità definitiva a soddisfare le obbligazioni contratte;
- ai sensi dell'art. 14^{ter} Legge n. 3/2012, la procedura di liquidazione del patrimonio del debitore prevede l'intervento di un Organismo di Composizione della Crisi;
- in data 20.3.2019 il Ricorrente ha presentato istanza *ex art.* 15, comma 9, Legge n. 3/2012 presso l'Organismo di Composizione della Crisi costituito in seno all'Ordine degli Avvocati di Brescia, per l'ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio, ai fini della nomina di un Professionista facente le funzioni di Organismo di Gestione della Crisi;
- in data 21.3.2019 l'Organismo adito nominava in qualità di O.C.C. l'Avv. Nicholas Biagioni, con Studio in Gussago (BS), Viale Monsignor Bazzani n. 4/A (allegato n. 1 della relazione del Gestore della Crisi), il quale accettava l'incarico all'interno della Procedura prot. 19-OCC/19;
- il Sig. Carlo Pirola si impegnava da subito, personalmente e con l'assistenza professionale del consulente tecnico di parte Dott. Giambattista Panni, nonché dell'Organismo di Composizione della Crisi predetto, a fornire tutto il supporto e la collaborazione necessaria per la ricostruzione della propria situazione economico-patrimoniale;



- l'O.C.C. incaricato verificava la sussistenza, in capo al Sig. Pirola, di una situazione di sovraindebitamento intesa, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della Legge n. 3/2012, come una *“situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente secondo le scadenze originariamente pattuite”*;
- il Ricorrente ha dapprima valutato con il predetto Professionista la possibilità di formulare una proposta di accordo di ristrutturazione con i creditori, giungendo tuttavia alla conclusione che tale ipotesi non risulta percorribile, né conveniente per i creditori rispetto alla procedura di liquidazione del patrimonio;
- il Ricorrente intende pertanto essere ammesso alla procedura di liquidazione di tutti i propri beni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14^{ter} e ss. della Legge n. 3/2012;
- in data 30.9.2019 il Sig. Pirola ha quindi richiesto, ex art. 14^{ter}, comma 4 Legge n. 3/2012, all'O.C.C. nominato di provvedere a redigere la relazione particolareggiata, ai sensi dell'art. 14^{ter}, comma 3 della stessa legge, che si allega al presente ricorso (**Doc. n. 1**);
- il Ricorrente non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti diverse da quelle regolate dal Capo I della L. n. 3/2012, non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e quindi non ha subito provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14^{bis} Legge n. 3/2012.



Tutto ciò premesso il Sig. Carlo Pirola, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14^{ter} della L. n. 3/2012, presenta – per il tramite dello Scrivente difensore di fiducia – la seguente proposta di liquidazione del patrimonio, elaborata con il supporto e la consulenza dell'O.C.C. nominato Avv. Nicholas Biagioni.

CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO E RAGIONI

DELL'INCAPACITÀ DI ADEMPIERE

LE OBBLIGAZIONI

Si procederà ora brevemente ad esporre le dinamiche e le scelte compiute dal Sig. Carlo Pirola nel corso degli ultimi anni, che lo hanno condotto all'attuale stato di sovraindebitamento, in conformità con quanto riferito nella relazione particolareggiata dell'O.C.C. incaricato, nonché nella “Relazione sulle cause di indebitamento” scritta in prima persona dal Ricorrente (**Doc. n. 2**).

Il Sig. Carlo Pirola svolgeva, con discreto successo, attività di consulente legale internazionale d'impresa per circa un ventennio.

Le cause dell'indebitamento risalgono ad una riduzione del portfolio clienti del Sig. Carlo Pirola, da ricondursi essenzialmente al fallimento di sette imprese sue clienti molto importanti, susseguente alla crisi economica globale sopraggiunta nel corso dell'anno 2009.

La riportata situazione ha ridotto notevolmente le entrate del nucleo familiare, determinando una progressiva incapacità in capo al Ricorrente a far fronte alle proprie obbligazioni, contratte non certo per esigenze futili o di natura personale, ma al mero fine di provvedere al mantenimento della propria famiglia.



La situazione lavorativa del Sig. Pirola si aggravava ulteriormente a seguito del sopraggiungere della malattia della madre: nel corso dell'anno 2016 alla stessa veniva infatti riscontrato il morbo di Alzheimer, rendendo necessaria l'assistenza costante del Ricorrente, unico figlio, sino al termine della lunga degenza, avvenuta sul finire dell'anno 2018.

Tali circostanze determinavano un'ulteriore contrazione del giro d'affari del Ricorrente, con tutte le conseguenti esposte ripercussioni economiche.

Pure in tali condizioni di difficoltà, il Ricorrente mostrava diligenza, buonsenso ed assoluta buona fede nell'impiego delle proprie risorse economiche, effettuando pagamenti parziali di alcuni debiti (in particolare in favore della Compass Banca S.p.A.), nonché rateizzando e rottamando i carichi tributari attraverso l'adesione alla cd. "rottamazione-ter" ed onorandone tempestivamente le rate in scadenza (**Doc. 3**).

Può così sinteticamente ma realisticamente affermarsi che le obbligazioni contratte dal Sig. Carlo Pirola sono state assunte al precipuo scopo di far fronte agli impegni scaturenti dalla propria attività lavorativa ed a supporto della stessa, oltre che per far fronte alle esigenze di vita proprie e della propria famiglia.



SITUAZIONE DEBITORIA DEL RICORRENTE

Sussistono al momento in capo al Ricorrente le seguenti posizioni debitorie.

Crediti privilegiati:

- €. 11.840,47 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione. La gran parte di tale somma, e per l'esattezza l'importo di €. 11.400,09, è stato ammesso per adesione al D.L. n. 119/2018 convertito con modificazioni con la Legge n. 136/2018 (c.d. "rottamazione-ter").

Crediti chirografari:

- €. 49.535,13, oltre interessi e spese, nei confronti della Banca Ifis S.p.A.;
- €. 48.146,73 nei confronti della Banca Valsabbina S.c.p.A.;
- €. 27.023,43 nei confronti della Semaco S.r.l.;
- €. 10.645,00 nei confronti della Credem S.p.A.;
- €. 8.904,41 nei confronti della Compass Banca S.p.A.;
- €. 316,05 nei confronti di Regione Lombardia per omesso versamento del bollo auto per l'anno 2017;
- €. 279,89 nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione.

Crediti prededucibili:

- €. 2.850,11 a titolo di saldo del compenso dovuto all'O.C.C.;
- €. 900,00 a titolo di saldo delle spese legali per il presente procedimento.

Le obbligazioni quindi assunte e non onorate dal Sig. Carlo Pirola ad oggi ammontano pertanto a complessivi €. 160.441,22, di cui €. 11.840,47 privilegiati, €. 144.850,64 chirografari ed €. 3.750,11 prededucibili.



SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE

L'impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte dal Ricorrente è reale e dimostrata sia dai fatti in precedenza riportati, nonché dalla situazione familiare e reddituale dello stesso, come di seguito specificata.

a) Composizione del nucleo familiare

Come correttamente riportato nella relazione particolareggiata del Gestore della Crisi nominato, il nucleo familiare del Sig. Carlo Pirola si compone di tre persone: il Ricorrente, la moglie Sig.ra Teresa Franzoni e la figlia Sig.ra Linda Pirola.

b) Sintetico elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del Ricorrente e della sua famiglia

Le spese strettamente necessarie al sostentamento dignitoso dell'intero nucleo familiare del Sig. Pirola ammontano approssimativamente a €. **28.320,00** annuali, ovvero circa €. **2.360,00** mensili.

Così come correttamente rilevato dall'O.C.C. incaricato, trattasi di un importo perfettamente in linea con quanto emerge dal documento ISTAT relativo alle "*spese per i consumi delle famiglie anno 2018*", che indica la spesa media mensile per consumi delle famiglie residenti in Italia del Nord-Ovest pari ad €. 2.866,00, e pari ad €. 3.020,00 la spesa media mensile per consumi delle famiglie residenti in Lombardia.

Di seguito si rappresenta schematicamente il dettaglio delle spese correnti, così come quantificate dal Ricorrente e verificate dall'O.C.C. nominato:



TABELLA SPESE MENSILI

Spese alimentari	€. 700,00
Rata prestito bancario	€. 150,00
Spese per riscaldamento	€. 200,00
Spese per energia elettrica	€. 120,00
Spese per consumi idrici	€. 40,00
Spese per imposte (Tari, canone Rai, etc.)	€. 68,00
Spese per connessione Internet e telefonia	€. 100,00
Spese per auto	€. 200,00
Spese per assicurazioni	€. 100,00
Spese per medicinali	€. 100,00
Spese per attività sportive e palestra	€. 230,00
Spese per abbigliamento e tempo libero	€. 200,00
Spese per animali domestici	€. 50,00
Spese per imprevisti	€. 100,00
TOTALE SPESE MEDIE MENSILI	€. 2.358,00

c) Situazione reddituale: dichiarazioni dei redditi degli ultimi

tre anni

A fronte delle ingenti spese mensili di cui al punto precedente, la situazione reddituale del Ricorrente ad oggi, come risulta dai redditi dichiarati dal Sig. Carlo Pirola relativi alle annualità 2017-2019, è la seguente:



TABELLA REDDITI

Modello 730/2019 (redditi 2018)	Persone Fisiche 2018 (redditi 2017)	Persone Fisiche 2017 (redditi 2016)
Reddito da lavoro autonomo pari ad un lordo di €. 0,00 corrispondente ad un netto di €. 0,00	Reddito da lavoro autonomo pari ad un lordo di €. 988,00 corrispondente ad un netto di €. 565,00	Reddito da lavoro autonomo pari ad un lordo di €. 18.767,00 corrispondente ad un netto di €. 8.927,00

Si dica peraltro che il Ricorrente non percepisce uno stipendio regolare, trattandosi di un consulente legale d'impresa libero professionista, e che il *trend* del fatturato dell'attività lavorativa dello stesso ha subito una progressiva riduzione a far data dall'anno 2012, come precedentemente esposto e come emerge chiaramente dalla relazione particolareggiata elaborata dal Gestore della Crisi incaricato, depositata unitamente al presente ricorso. Facendo quindi riferimento all'ultimo modello 730 prodotto (**Doc. 4**), da considerarsi il più attendibile attese la maggior aderenza alla situazione attuale, il Ricorrente risulta a carico della moglie, Sig.ra Teresa Franzoni, non avendo prodotto alcun reddito da lavoro autonomo.

Il Sig. Carlo Pirola percepisce però una pensione mensile di circa €. 700,00. Considerando tale ultimo importo unitamente al trattamento pensionistico percepito dalla moglie del Ricorrente Sig.ra Teresa Franzoni, consistente in €. 1.839,69 mensili, la liquidità mensilmente a disposizione del nucleo familiare del Sig. Pirola risulta essere complessivamente di circa €. 2.540,00.

Appare quindi evidente che la sommatoria di entrambi i trattamenti pensionistici dei coniugi risulta appena sufficiente a far fronte alle necessità del nucleo familiare del Ricorrente, così come in precedenza specificate.



d) Elenco di tutti i beni di proprietà del Ricorrente

L'immobile ove risiede il Ricorrente unitamente alla propria famiglia, sito in Brescia alla via Ottavio Boroni n. 13, è di proprietà della moglie Sig.ra Teresa Franzoni e tra i coniugi vige il regime di separazione dei beni dall'anno 1988. Il patrimonio del Sig. Carlo Pirola è pertanto attualmente composto dal veicolo Mitsubishi Outlander 2.2, targato EH812LV ed immatricolato nell'anno 2011, che presenta una percorrenza di 200.000 km ed il cui valore il Gestore incaricato ha ritenuto di stimare, conformemente alle quotazioni delle riviste di settore, approssimativamente in €. 1.900,00.

Si rileva che il veicolo ha un valore di mercato irrisorio ai fini della liquidazione, motivo per cui si chiede di escludere lo stesso dalla presente proposta di liquidazione del patrimonio; tale mezzo di trasporto, infatti, essendo l'unico in uso al nucleo familiare del Sig. Pirola, è di assoluta necessità per garantirne le più basilari esigenze della vita.

Il Sig. Carlo Pirola è titolare inoltre di una quota di fondo pensionistico gestito dalla società Generali S.p.A., con valore di riscatto al 31.12.2017 pari ad €.
268,10.

Il Sig. Carlo Pirola è inoltre titolare del Conto Corrente n. 0699135 presso il l'istituto di Credito telematico Conto Arancio, che alla data del 29 febbraio 2020 riportava un saldo attivo di €.
385,93 (Doc. 5).

Il patrimonio del Sig. Carlo Pirola non comprende altri beni mobili di valore significativo o di pronta e facile liquidazione, né crediti da incassare ovvero disponibilità liquide.



PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Alla luce delle voci di attivo patrimoniale e della situazione debitoria presentata, tenuto conto altresì delle spese sostenute e da sostenersi per la presente procedura di sovraindebitamento (comprendenti il compenso dell'O.C.C. e le spese per l'assistenza legale), si formula proposta di liquidazione del patrimonio nei seguenti termini:

- 1) la liquidazione del patrimonio proposta prevede una durata di quarantotto mesi, durante i quali sia fatto divieto di avviare o proseguire azioni cautelari o esecutive o acquisire diritti di prelazione da parte dei creditori a carico del Sig. Carlo Pirola;
- 2) messa a disposizione della procedura da parte del Ricorrente, per la durata di quarantotto mensilità a far corso dalla data di omologazione della presente proposta di liquidazione del patrimonio, della somma mensile di €. 150,00, per un totale di periodo pari ad €. 7.200,00;
- 3) messa a disposizione della procedura da parte del Ricorrente del valore di riscatto della quota di fondo pensionistico gestito dalla società Generali S.p.A., consistente in €. 268,10;
- 4) messa a disposizione della procedura da parte del Ricorrente, per la durata di quarantotto mensilità a far corso dalla data di omologazione della presente liquidazione del patrimonio, di tutte le entrate future che gli siano derivate da eventuali prestazioni professionali occasionali;
- 5) pagamento integrale dei crediti privilegiati, costituiti dai carichi tributari già oggetto di definizione agevolata *ex art. 3 D.L. 119/2018* per l'importo di €. 11.400,09, secondo le modalità previste dalla normativa fiscale, nonché di ulteriori €. 440,38 relativi a crediti Iva dell'anno 2015.



Come correttamente evidenziato anche nella relazione del Gestore incaricato, si reitera la richiesta che il veicolo Mitsubishi Outlander 2.2 targato EH812LV di proprietà del Sig. Carlo Pirola, unico in uso al nucleo familiare del Ricorrente, venga mantenuto nella disponibilità dello stesso e pertanto escluso dalla liquidazione del patrimonio.

In caso di apertura della liquidazione inoltre, il Sig. Alessio Pirola (C.F. PRL LSS 82R21 B157P), figlio non convivente del Ricorrente, nato a Brescia il 21.10.1982 ed ivi residente alla via Faustino Rossini n. 14, si è impegnato a conferire alla procedura un importo in denaro pari al saldo delle competenze dell'O.C.C. e del nominando liquidatore, da corrispondersi in otto rate di pari importo con cadenza semestrale per tutta la durata della liquidazione.

La presente proposta di liquidazione del patrimonio, della durata di quarantotto mensilità, mettendo a disposizione della procedura l'importo complessivo di €. 7.468,10 consentirebbe – anche grazie al pagamento integrale delle somme ammesse alla cosiddetta “rottamazione-ter” e dei debiti Iva dell'anno 2015, nonché grazie alla presenza di un terzo soggetto che sosterebbe integralmente le spese connesse alle competenze dell'O.C.C. e del nominando liquidatore – il soddisfacimento al 100% dei crediti privilegiati e delle spese di giustizia, nonché il soddisfacimento al 4,64 % dei crediti chirografari.

Tutto ciò premesso, esposto e considerato il Ricorrente, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, consapevole della grave situazione di sovraindebitamento in cui versa, ritenendo che la proposta di liquidazione del patrimonio elaborata sia l'unica soluzione percorribile per soddisfare i propri



creditori (sebbene solo parzialmente), avendo contemporaneamente – nel rispetto dello spirito della legge – una nuova possibilità di vita per sé e per la propria famiglia

CHIEDE

che l'Ill.mo Tribunale adito, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio disciplinata dagli articoli 14^{ter} e seguenti della Legge n. 3/2012, Voglia, esperito ogni opportuno accertamento

- **in via preliminare**, disporre che non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione da parte dei creditori del Ricorrente aventi titoli o causa anteriore;
- **in via principale**, **emettere il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14^{quinq} della L. n. 3/2012, procedendo alla nomina di un Liquidatore e pronunciando ogni necessario ed opportuno provvedimento conseguente.

Il Ricorrente si riserva sin d'ora di presentare domanda di ammissione al beneficio dell'esdebitazione *ex art. 14^{terdecies}* della L. n. 3/2012, con riferimento ai creditori concorsuali che non verranno soddisfatti.

Unitamente al presente ricorso si producono in allegato i seguenti documenti:

Doc. 1) relazione particolareggiata dell'O.C.C. nominato e relativi allegati;

Doc. 2) relazione sulle cause di indebitamento del Sig. Carlo Pirola;

Doc. 3) ammissione alla c.d. “rottamazione-*ter*” e prove di pagamento;

Doc. 4) modello 730/2019, relativo ai redditi dell'anno 2018;

Doc. 5) estratto del Conto Corrente n. 0699135 in data 29.2.2020.

Con riserva di precisare ed integrare la documentazione prodotta.



Si dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 14 e ss. del D.P.R. n. 115/2002, che per il presente procedimento è dovuto il contributo unificato in misura fissa pari ad **€. 98,00**.

Con la massima osservanza.

Brescia, li 17.3.2020

Avv. Lucia Turin



n. 42/2020 Liq. Patr.



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione Quarta Civile

Fallimentare – procedure concorsuali - esecuzioni

Il Giudice delegato,

nel procedimento di liquidazione del patrimonio *ex artt.14 ter* e segg. della L. n. 3/2012 n. 42/2020;

vista la domanda presentata da Carlo Pirola e la documentazione allegata;

ritenuta la propria competenza in quanto l'istante risiede in Brescia (BS), via Ottavio Boroni n. 13;

vista la relazione particolareggiata redatta da parte dell'Avv. Nicholas Biagioni nominato quale organismo di composizione della crisi;

ritenuto che la domanda soddisfa i requisiti previsti dagli *artt.14 ter* e segg. della L. n. 3/2012;

ritenuto che attesi i modesti valori della procedura, anche per evitare un aggravio di spese, possa essere nominato liquidatore lo stesso organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 15, c. VIII, della L. n. 3/2012;

visto l'art.14 *quinquies* della L. n. 3/2012;

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione del patrimonio a carico di **CARLO PIROLA** nato Brescia il 17.5.1952 e residente in Brescia (BS), via Ottavio Boroni n. 13 per la durata minima di quattro anni e per l'effetto:



- a) nomina **liquidatore** **l'Avv. Nicholas Biagioni** con studio in Gussago (BS) autorizzandolo sin d'ora ad acquisire presso i competenti enti o soggetti terzi (I.N.P.S., datore di lavoro, e così via) informazioni e rendicontazioni relative ad eventuali cessioni, delegazioni, pignoramenti e così via;
- b) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, riservando ogni diverso provvedimento all'esito della presentazione di separate istanze;
- c) dispone, sotto pena di nullità, che non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo che il liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;
- d) nel caso di esecuzioni pendenti dispone che il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare i relativi Uffici giudiziari ed i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle proprie determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti;
- e) dispone che ai fini della prescritta pubblicità la domanda del debitore ed il presente decreto siano pubblicati in sunto almeno una volta sull'apposta pagina del sito web www.ilcaso.it entro quaranta giorni da oggi;
- f) ordina la trascrizione del presente decreto sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i Registri Camerali se il debitore vi è iscritto;
- g) ai sensi degli artt. 14 *quinquies*, c. II, lett. e) e 14 *ter*, c. VI, lett. b) della L. n. 3/2012 autorizza il debitore a trattenere per il mantenimento suo e della sua famiglia gli importi eccedenti la somma mensile di € 150,00=, che sarà invece acquisita alla procedura;
- h) dispone che il liquidatore relazioni semestralmente al giudice sulle attività svolte (anche relativamente all'incasso delle somme costituenti "finanza terza").



Si comunichi al ricorrente ed al liquidatore nominato.

Brescia, 06/04/2020

Il Giudice delegato
Alessandro Pernigotto



